

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 751-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FENOALTEA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1959
(V. Stampato n. 541)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Pubblica Istruzione

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 OTTOBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1960

Adesione allo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi dalla Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. nella sua IX Sessione, ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'U.N.E.S.C.O. per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del Centro suddetto sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957 ed esecuzione dello Statuto e dell'Accordo suddetti

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della conservazione delle opere d'arte, così come di tutto ciò che concorre a costituire il patrimonio culturale dell'umanità, è tra i più importanti che si pongano a quanti siano pensosi del valore sociale del fatto artistico. Quest'ultimo, invero, indipendentemente dalle fonti dell'ispirazione e dagli intendimenti dell'artista, non uscirebbe dai limiti della espressione individuale se gli fosse negata la possibilità di entrare nel novero delle cose conosciute e sempre più ampiamente conosciute, per essere a sua volta fonte di ispirazione o più semplicemente argomento di conoscenza e strumento di educazione di sempre più vaste moltitudini poste in grado di apprezzarne il valore ed il significato.

Questa naturale esigenza è però legata al sussistere della materia alla quale l'opera d'arte è affidata: materia talvolta labile per sua natura, comunque sempre esposta alle ingiurie del tempo e degli eventi. Quasi incommensurabile è il numero delle opere d'arte di ogni genere che nel corso dei secoli sono andate perdute: ed è ovvia la riflessione che se già in antico fosse esistito un sistema scientifico idoneo a salvare dagli effetti distruttivi o degradanti delle cause naturali o accidentali le tele dipinte, i marmi scolpiti, le pergamene o le carte manoscritte, il patrimonio culturale dell'umanità sarebbe oggi incomparabilmente più dovizioso.

La esigenza, dunque, della conservazione del patrimonio culturale si è mutata in concreta possibilità non appena il perfezionamento delle tecniche e l'avanzamento della scienza hanno consentito di adottare metodi nuovi di verifica e di restauro: e nell'atmosfera di cooperazione internazionale scaturita dall'esito dell'ultimo conflitto, essa si è presentata come argomento di attività diretta a consentire la possibilità di porre in comune l'esperienza acquisita, gli sforzi per perfezionarla e i benefici conseguenti, onde estendere al maggior numero di Paesi sia l'utilizzazione dei mezzi idonei alla conservazione delle opere d'arte, sia la contribuzione agli studi relativi.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura

(U.N.E.S.C.O.) intese la suddetta attività come suo compito istituzionale e si propose sin dalla 5^a sessione della sua Conferenza generale la creazione di un organismo internazionale idoneo al fine. E nella ricerca della sede più opportuna per un siffatto organismo, ricerca orientata verso un nucleo che fosse già esistente ed accreditato, apparve immediatamente l'eccellenza dell'opera svolta dal nostro Istituto nazionale del Restauro cui, per livello scientifico e mole di attività soltanto avrebbe potuto paragonarsi il Laboratorio Centrale dei Musei del Belgio.

Nella sua 7^a sessione, pertanto, la Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. autorizzò il Direttore generale a studiare le possibilità pratiche di organizzazione dell'organismo internazionale sovra accennato: a seguito di che i Governi italiani o belga furono invitati a formulare proposte: ciò che il Governo italiano da parte sua fece, non senza far valere l'esistenza in Italia di altre istituzioni scientifiche la cui collaborazione con il costituendo organismo avrebbe potuto arricchire quella già prevista dello Istituto nazionale del restauro, e precisamente l'Istituto di patologia del libro in Roma, la Scuola centrale antincendi in Roma, l'Opificio delle pietre dure in Firenze, l'Istituto d'arte per la ceramica in Faenza, la Scuola del mosaico in Ravenna. E nella sessione del settembre 1955 il Consiglio esecutivo dell'U.N.E.S.C.O. optò per la sede italiana, con decisione ratificata dalla IX sessione della Conferenza generale dalla quale il Direttore generale fu autorizzato a concludere con il Governo italiano un accordo speciale che venne poi firmato a Parigi nel 1957 e che viene ora sottoposto al Parlamento ai fini della ratifica.

Per effetto dell'Accordo l'Italia assume le seguenti obbligazioni:

1) riconoscimento della personalità giuridica del «Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali», il quale assumerà la capacità di contrarre, di acquisire e alienare beni mobili e immobili, e di stare in giudizio;

2) fornitura dei locali, del relativo mobilio e della manutenzione, comprendente la

custodia, il riscaldamento, l'illuminazione e le pulizie;

3) fornitura del personale amministrativo sia direttivo sia d'ordine nel numero di 11 persone, e corresponsione degli emolumenti in misura uguale a quelli goduti dai pari grado dell'Amministrazione pubblica italiana (cui si aggiungerà un'indennità a carico del Centro, pari alla differenza fra tali emolumenti e quelli del personale internazionale di pari grado);

4) prestazione di attività gratuita al Centro da parte delle Istituzioni nazionali congeneri già sopra accennate: tale attività peraltro non potrà eccedere il 25 per cento delle ore di lavoro del rispettivo personale, nè i 3 mesi all'anno in complesso;

5) riconoscimento della inviolabilità dei locali del Centro e della immunità fiscale di quest'ultimo, nonchè dei suoi funzionari di nazionalità non italiana;

6) facilitazione di ingresso sul territorio nazionale, nonchè di soggiorno e di uscita a tutte le persone richieste dal Centro in via ufficiale;

7) esonero dai diritti di dogana e da vincoli relativi alla importazione o esportazione per gli oggetti afferenti ufficialmente al Centro, sui quali peraltro non potranno effettuarsi operazioni commerciali se non autorizzate dal Governo italiano;

8) versamento del contributo come sarà meglio in seguito precisato.

All'Accordo è allegato lo Statuto destinato a regolare la vita del Centro internazionale.

Quest'ultimo a termini statutari persegue i seguenti obiettivi:

1) raccogliere, studiare e diffondere una documentazione sui problemi scientifici e tecnici concernenti la conservazione e il restauro dei beni culturali;

2) coordinare, stimolare, determinare ricerche nel detto settore di attività, specialmente mediante missioni affidate ad esperti o a particolari organizzazioni, promuovere incontri internazionali, curare pubblicazioni e vegliare agli scambi di specialisti;

3) fornire consultazioni e raccomandazioni nella materia;

4) concorrere alla formazione di tecnici e di ricercatori, nonchè all'elevamento del livello dei restauri.

Sono membri del Centro gli Stati membri dell'U.N.E.S.C.O. che dichiarino di voler farne parte (ha già avuto luogo l'adesione di 18 Paesi) e possono acquisire la qualità di membri associati alle istituzioni pubbliche di Stati non membri dell'U.N.E.S.C.O. nonchè le istituzioni private di carattere scientifico e culturale.

Organi del Centro sono l'Assemblea generale, il Consiglio e il Segretariato.

L'Assemblea generale è composta dei delegati degli Stati aderenti in ragione di uno per ciascuno Stato, mentre l'U.N.E.S.C.O. e i membri associati possono partecipare ai lavori mediante osservatori senza diritto di voto. L'Assemblea generale ha il potere di determinare l'orientamento del Centro, di nominare i membri del Consiglio e il Direttore, di approvare i bilanci, di fissare i contributi degli Stati membri.

Il Consiglio esegue le decisioni e le direttive dell'Assemblea: esso si compone di nove membri di cui cinque esperti qualificati di nazionalità diversa eletti dall'Assemblea generale per due anni e rieleggibili, mentre gli altri quattro sono: un rappresentante del Governo italiano, il Direttore dell'Istituto centrale del restauro, un rappresentante del Direttore generale dell'U.N.E.S.C.O., il Direttore del Laboratorio centrale dei musei del Belgio. Ai lavori del Consiglio partecipano senza voto i rappresentanti del Consiglio internazionale dei musei e del Comitato internazionale per i monumenti.

Il Centro trae i mezzi necessari alla sua attività dalle contribuzioni degli Stati membri, contribuzioni il cui ammontare per i primi due anni è stabilito nella misura dell'1 per cento della contribuzione degli Stati stessi all'U.N.E.S.C.O.: quest'ultima verserà dal canto suo un contributo non inferiore a 12.000 dollari per i primi quattro anni.

In base a tali norme il contributo facente carico all'Italia per i primi due anni ammonta a lire 1.500.000.

L'adesione degli Stati membri è irrevocabile per due anni, spirati i quali può essere notificata la volontà di ritiro, che diventerà operativa dopo un anno a condizione che sia in regola la posizione contributiva.

Fin qui le disposizioni degli atti sottoposti al Parlamento.

Si deve rilevare che sull'onere di lire 1.500.000 portato dal disegno di legge, la Commissione finanze e tesoro del Senato ha manifestato qualche perplessità circa la sua congruità rispetto al complesso degli obblighi assunti.

Il vostro Relatore si è dato carico di tale perplessità ritenendola pienamente fondata e ha potuto accertare che sul bilancio del Ministero degli affari esteri grava il solo importo del contributo pari alla cifra suddetta, mentre tutti gli altri oneri per fornitura dei locali, manutenzione relativa e e così via, gravano sul bilancio della Pubblica Istruzione per un importo stimato in lire 2.500.000 annue.

Ne consegue che per quanto riguarda il bilancio su cui la Commissione affari esteri ha competenza, l'onere appare perfettamen-

te congruo: pur dovendosi rilevare che il coacervo in un solo bilancio di tutti gli oneri conseguenti al disegno di legge in discussione avrebbe meglio consentito al Parlamento di procedere con una considerazione esatta delle obbligazioni finanziarie assunte in conseguenza dell'Accordo internazionale di cui si discute.

D'altra parte l'Accordo in esame contiene una serie di obbligazioni a carico del nostro Paese senza un apparente parallelismo di prestazioni a favore: ma un esatto bilancio di diritti e di doveri non può in realtà essere istituito nella materia, dovendosi considerare il notevole prestigio che dell'Accordo è causa e insieme sarà effetto, prestigio che quando come nella specie scaturisce da fatti concreti assume nei rapporti internazionali un particolare valore; mentre le obbligazioni finanziarie anche considerate nel loro complesso non pongono in essere oneri di tale peso da suscitare perplessità; tanto più che dall'attività del Centro internazionale potrà scaturire non soltanto, come si è detto, un particolare prestigio, ma anche una corrente di traffici economicamente apprezzabile.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, il vostro relatore vi propone di approvare il disegno di legge.

FENOALTEA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato:

ad aderire allo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi, il 5 dicembre 1956, dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, nella sua IX Sessione;

a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del « Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali » sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto ed all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro rispettiva entrata in vigore in conformità dell'articolo 2 dello Statuto e dell'articolo 13 dell'Accordo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e dalla partecipazione italiana al Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, previsto, per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 1.500.000, sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il predetto esercizio e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.